

EMENDAMENTO

- 1) In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
- 2) Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
- 3) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli

MOTIVAZIONI

Nel corso dell'ultimo anno è stato registrato un aumento del costo dei prodotti energetici e, in particolare, del gasolio per autotrazione con un impatto in termini di maggiori costi sulle imprese che esercitano attività di autotrasporto.

Per le imprese di autotrasporto, il gasolio per autotrazione incide per oltre il 30% dei costi di gestione. L'incremento del prezzo alla pompa di circa il 30% rispetto alla media registrata nell'anno 2020 rappresenta pertanto un incremento dei costi totali di gestione di quasi il 10%.

Una condizione che erode di quasi il 50% il margine che le piccole e medie imprese di autotrasporto riescono a conseguire nella loro attività.

Sono quindi più che comprensibili le enormi difficoltà che il settore sta sopportando con gravi ripercussioni anche sulla qualità del lavoro, di vita e di sicurezza e sui potenziali rischi potenziali che potrebbero scaricarsi sull'approvvigionamento delle catene logistiche e sul blocco delle consegne dei beni alimentari e di prima necessità.

Rispetto ai livelli registrati nella settimana del 21 Febbraio 2022 (euro 794,37/ 1000 litri) la misura proposta consentirebbe di recuperare circa 24 centesimi sul prezzo industriale del gasolio riportandolo ai livelli dell'anno 2019 (euro 595,32/ 1000 litri), ante pandemia.

Inoltre, intervenendo direttamente sul prezzo industriale del gasolio, sarebbe salvaguardato il contenuto della direttiva 2003/1996/CE sul rimborso dell'accisa.

Il suo Allegato II, punto 8 , nel prevedere una riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori del trasporto su strada, ha infatti anche stabilito che l'imposta dovuta per accisa non può, attualmente, scendere sotto a euro 423,00 per mille litri di prodotto.

La disposizione, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto riconosce per l'anno 2022 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto della materia prima al netto dell'imposta sul valore aggiunto del gasolio necessario per la trazione dei mezzi a motore diesel. L'acquisto del prodotto deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. La disposizione precisa che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che ad esso non si applica il limite utilizzati annuale di 250.000 euro previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.